



SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Ufficio degli Affari generali, dell'Archivio Generale e del Personale

cds - Giustizia amministrativa
cda_pre - Segretariato Generale
REGISTRO UFFICIALE
Prof. n. 0011323 - 01/06 2015 - USCITA



cds 000082927800

Ai dirigenti degli Uffici centrali della Giustizia amministrativa

Ai dirigenti delle Sezioni Consultive e Giurisdizionali del Consiglio di Stato

Ai dirigenti delle Sezioni Staccate dei TT.AA.RR.

Ai Segretari generali dei TT. AA.RR.

Al Segretario generale del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia

Oggetto:disciplina delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Articolo 55-septies, comma, 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Il Tar del Lazio, con sentenza del 25 febbraio 2015, n.5714/2015, ha annullato la circolare n.2 del17 febbraio 2014 del Dipartimento della Funzione pubblica, concernente la disciplina delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, prevista dall'articolo 55 septies, comma 5-ter, del d.lgs 30 marzo 2001 n.165, nella novella recata dall'art. 4, comma 16, del decreto legge n.101 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni nella legge n.125 del 30 ottobre 2013. La disposizione prevede che “ *Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.*”

Il Dipartimento della Funzione pubblica, stante i dubbi interpretativi ai quali si presta la disposizione, con la predetta circolare aveva chiarito che per l'effettuazione delle visite in questione, il dipendente, in assenza di uno stato patologico di malattia in corso, avrebbe dovuto fruire delle tipologie di permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina del CCNL o di istituti contrattuali similari od alternativi (permessi brevi, banca delle ore).

La sentenza - nel dichiarare l'illegittimità della circolare “ in ragione del fatto che la materia oggetto della novella trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali a contratti già sottoscritti - ha annullato la circolare medesima “*..laddove impone alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n.165/2001 di avvalersi, ai sensi dell'articolo 55, septies, comma 5-ter dlgs. n.165/2001, nella nuova formulazione, dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca ore).*”

La decisione, come emerge dalle motivazioni in diritto, si basa sull'assunto che *"..la novella legislativa in esame non può avere un carattere immediatamente precettivo ma deve comportare, per la sua applicazione anche mediante atti generali quali circolari o direttive, una più ampia revisione della disciplina contrattuale di riferimento."*

Pertanto, in ossequio alla sentenza, la circolare di questo Segretariato generale n. 9333 in data 24/04/2014, che aveva recepito nella materia gli indirizzi interpretativi del Dipartimento della Funzione Pubblica, è revocata dalla data della presente comunicazione.

Nelle more della definizione dell'auspicata disciplina contrattuale, e fatte salve le eventuali nuove indicazioni che dovessero pervenire dal Dipartimento della Funzione Pubblica, si ritiene opportuno, per una corretta ed uniforme gestione di tale tipologia di assenze, fare riferimento alla precedente disciplina e quindi alle direttive a suo tempo fornite dal medesimo Dipartimento con circolare n.10 del 1° agosto 2011, paragrafo 3.

Pertanto, ed al fine di chiarire le modalità di imputazione, medio tempore, delle assenze in questione, si precisa che qualora sussista la necessità di effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici in concomitanza con l'orario di servizio, il dipendente potrà avvalersi alternativamente:

A) dell'istituto della malattia, producendo una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o privata che attesti l'effettuazione della visita. La comunicazione dell'assenza dovrà essere effettuata all'Ufficio di appartenenza con congruo anticipo, al fine di consentire al dirigente l'adozione delle misure necessarie a garantire la funzionalità del servizio.

B) dei permessi previsti dalle norme contrattuali, in maniera non cumulabile, e precisamente:

- permessi retribuiti ex art 18 del CCNL 16 maggio 1995, fruibili esclusivamente ad ore, nel limite massimo di 18 annue (punto 3 dell'Allegato A del CCNL integrativo del 22 ottobre 1997), allegando a corredo della domanda la documentazione relativa all'effettuazione della visita specialistica;
- permessi brevi ex art. 20 del CCNL 16 maggio 1995 nel limite di 36 ore annue; la durata del permesso in questo caso non può superare la metà dell'orario di lavoro giornaliero e le ore di assenza vanno recuperate entro il mese successivo.

Resta inteso che in entrambe le ipotesi sub B) il dipendente dovrà richiedere l'autorizzazione a fruire del permesso con congruo anticipo, sempre al fine di consentire al dirigente l'adozione delle necessarie misure organizzative.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito intranet della giustizia amministrativa.

IL SEGRETARIO GENERALE
Consigliere di Stato Oberdan Forlenza

